

Orbene, alla luce di tale premessa, i provvedimenti impugnati si appalesano manifestamente illegittimi per molteplici ordini di considerazioni qui di seguito riportati, tutti riconducibili alla violazione del “**nucleo minimo di salvaguardia**” della fauna selvatica posto dalla L. n. 157/1992 e ss.mm.ii.; in particolare:

1) **QUANTO AL CALENDARIO VENATORIO 2014-2015**

ADOTTATO CON D.A N. 45/GAB DEL 13 GIUGNO 2014:

I

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 1 BIS, E DELL'ART. 18 DELLA L. N. 157/1992 – VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L. 4 GIUGNO 2010 N. 96 (denominata “Legge Comunitaria 2009”); VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1bis, REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DELL'ART.1 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 30 NOVEMBRE 2009 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE SANCITO DALL'ART. 174 TRATTATO CEE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Si è già accennato in parte narrativa che il calendario venatorio per la stagione 2014-2015 prevede **periodi di caccia più estesi** rispetto a quelli indicati dall'ISPRA nel documento elaborato nel 2010 e denominato la